



# COMUNE DI PIMENTEL

Provincia del SUD SARDEGNA

via Zanardelli, 1 - 09020 Pimentel

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI

### 1. PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali e definisce i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali erogate dal Comune di Pimentel, secondo quanto previsto da:

- i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socioassistenziali) e successive modificazioni ed integrazioni";
- i principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale.

### 2. FUNZIONI DEL COMUNE

I Comuni, in attuazione del principio di Sussidiarietà, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione.

Ai sensi della Legge n°328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale n°23 del 23 dicembre 2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali", il Comune, titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale, coerente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione della persona, nel limite degli stanziamenti di bilancio, attiva e gestisce un sistema integrato di interventi socioassistenziali.

Sulla base delle competenze loro assegnate, inoltre, garantiscono all'interno del Piano Locale Unitario dei Servizi:

- a) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza;
- b) l'eventuale individuazione di ulteriori risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
- c) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi;
- d) promozione della partecipazione degli attori sociali e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;
- e) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei Piani locali Unitari dei Servizi.

Il Comune collabora attivamente, all'Ufficio di Piano del PLUS d'ambito Trexenta, nella programmazione dei servizi e degli interventi previsti nei Piani locali Unitari dei Servizi.

Mentre nell'intento di razionalizzare ed attuare una positiva politica sociale del territorio, promuove la programmazione locale dei servizi sociali, intesa come predisposizione di un piano triennale di servizi e di partecipazione alla realizzazione dello stesso con le forze politiche e sociali presenti nel territorio.

### **3. OBIETTIVI**

Il Comune svolge compiti d'organizzazione e di gestione dei servizi nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- a) Promuove e sostiene la centralità della Comunità locale, intesa come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno nelle proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità di vita e delle relazioni tra le persone;
- b) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
- c) garantire il diritto delle persone nel pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- d) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
- e) recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- f) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- g) assicurare il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico – fisico dei bambini e degli adolescenti, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano;
- h) promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

### **4. MODALITÀ DI GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA**

I livelli essenziali sono garantiti dall'Ente Comunale, ai sensi dell'art. 30 del L.R. 23/2005, attraverso la realizzazione di servizi attuati con modalità quali:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;
- b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;
- c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare;
- e) interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali;
- f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;
- g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- h) interventi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e integrazione sociale.

## **5. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEI SERVIZI**

L'erogazione dei servizi e degli interventi, ai sensi della Legge Regionale n. 23/2005 è svolta:

- a) in forma diretta, dall'ente pubblico titolare delle funzioni di gestione;
- b) in forma indiretta, attraverso soggetti accreditati.

La collaborazione con i soggetti accreditati avviene:

1. in via prioritaria attraverso la concessione, da parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto i servizi sociali;
2. attraverso l'affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale.

Ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni, di cui alla L.R. 23/2005, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

- la formazione e l'esperienza professionale degli operatori;
- l'esperienza maturata dalla cooperativa nei settori e servizi di riferimento;
- la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- la regolare applicazione del CCNL di riferimento;
- il possesso di sistemi certificati di controllo della qualità.

Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione, gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi sociali e sociosanitari privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di valorizzare gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

Gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi connessi alla consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni di carattere sociale in convenzione, a norma del codice degli appalti n. 163/2006 e successive modificazioni, privilegiando, oltre agli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti, le forme consorziate che possono garantire un servizio capillare e qualificato in tutto il territorio regionale.

Nell'aggiudicazione del servizio i comuni e gli enti pubblici interessati, dovendo comunque considerare prioritario l'aspetto qualitativo delle offerte, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il fattore prezzo con peso non superiore al 30 per cento del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo ribasso.

La convenzione tipo che regola i rapporti tra l'ente pubblico e il soggetto selezionato deve prevedere, oltre alla specifica regolazione della gestione del servizio, gli strumenti e le modalità di verifica in ordine al mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed alla conformità della gestione agli obiettivi prefissati, la regolare applicazione del CCNL di riferimento, le modalità di erogazione dei corrispettivi nonché i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto dei contenuti della convenzione stessa.

## **6. SCELTA DELLE PRESTAZIONI- INFORMAZIONI AL CITTADINO**

Tutti gli utenti dei servizi socioassistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

- Devono essere informati ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D.lgs. 101/18 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati;
- della natura obbligatoria del loro conferimento;

- del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto;
- dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione;
- che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli utenti devono, inoltre essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite il Nucleo ispettivo dei comandi di Polizia municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

## **7. FINALITÀ DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi socioassistenziali devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale.

Esse perseguono l'obiettivo di:

- facilitare la permanenza nel domicilio;
- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- riconoscere le spese d'ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali.

L'elemento determinante nella predisposizione di aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'Ente e presenti sul territorio, al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dall'Assistente Sociale e concordato con l'interessato.

## **8. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Sono destinatari della rete d'offerta dei servizi del Comune di Pimentel, ai sensi della L.R. 23/2005 art. 4:

- a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel Comune di Pimentel;
- b) i cittadini non comunitari residenti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione);
- c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
- d) tutti coloro che si trovano sul territorio comunale allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore;
- e) i cittadini sardi emigrati e loro famiglie ai sensi della L.R. 7/1991;

## **9. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI.**

L'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avviene d'ufficio quando sussistono le condizioni di fatto e normative che lo prevedono. In tutti gli altri casi l'istanza di accesso è inoltrata all'Ufficio

Servizi Sociali dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale o familiare. L'Ufficio, in alcuni casi può sollecitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della regolarizzazione dell'istanza.

Il servizio sociale, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla gestione del procedimento amministrativo, nei limiti di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Nell'istanza, predisposta dall'Ufficio competente, sono raccolte le informazioni di ordine anagrafico e tutte quelle necessarie per l'istruttoria e l'eventuale erogazione di servizi e prestazioni.

Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ASL, l'Ufficio di Piano, se necessario, promuoverà il coordinamento dell'attività, in modo da consentire il coinvolgimento dei Comuni ed evitare aggravanti procedurali all'utenza.

Per quanto concerne i servizi di esclusiva competenza comunale, l'accesso agevolato a quelli qui disciplinati è subordinato al fatto che l'avvio della prestazione avvenga per il tramite dell'Ufficio competente, che deve esser coinvolto sin dall'iniziale richiesta.

All'Utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un Servizio oggetto del presente regolamento, tramite accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente valuterà, d'intesa con i competenti Servizi specialistici nel caso in cui ciò sia necessario, oltre che con l'Utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo sia quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'Utenza, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

## **10.PRESA IN CARICO**

La presa in carico dell'Utenza fa seguito alla conclusione, con esito positivo, del procedimento istruttorio a cui, in ogni caso, seguirà tempestiva informazione all'interessato.

L'ammissione alle prestazioni, ove ne ricorrano i presupposti, avviene di norma in base all'ordine di ricezione dell'istanza, salvo i procedimenti che prevedano un accesso previa pubblicazione di bando pubblico che ne definisca regole e criteri. L'accesso alle prestazioni, in caso di numero limitato degli interventi attivabili, può essere differito, ove previsto, con inserimento in liste di attesa dalle quali si attingerà dando priorità alle istanze in base ai criteri specifici per ciascun procedimento.

L'Ufficio di servizio sociale definisce un progetto sociale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze dell'utenza e da questa condiviso.

La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti comporta l'erogazione dei soli interventi urgenti e inderogabili e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni a tutela dell'Amministrazione.

Il progetto personalizzato è soggetto a rivalutazione periodica con possibilità di rimodulazione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi alle effettive esigenze rilevate.

È compito dell'Ufficio Servizio Sociale comunicare all'Utenza, prima dell'avvio della prestazione, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.).

## **11.APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI**

I servizi e le prestazioni disciplinati dal presente regolamento prevedono:

1. un accesso gratuito
2. una compartecipazione al costo da parte dell'Utenza per i servizi a domanda individuale
3. la concessione di un'agevolazione tariffaria
4. la concessione di prestazioni economiche assistenziali

sulla base della situazione economica rilevata con lo strumento dell'ISEE e secondo i parametri individuati nel presente regolamento per ciascun servizio/prestazione.

In caso di necessità di procedere con interventi temporanei urgenti e inderogabili, ove la misura della contribuzione al costo del servizio risulti d'ostacolo alla realizzazione e condivisione con l'utente (e/o sua famiglia) del progetto individualizzato, quando la mancata attivazione dello stesso progetto possa comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'utente, la cui valutazione compete esclusivamente al Servizio sociale professionale, è data facoltà agli uffici procedenti, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla quota di compartecipazione utente o di rimodulazione della stessa, con adozione di apposito atto.

Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali, rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile. I servizi predisposti dall'Amministrazione Comunale hanno diretta incidenza sulle minorazioni per le quali vengono concesse le indennità, pertanto, il titolare deve utilizzare le stesse in proporzione al servizio ricevuto. IL Consiglio Comunale ogni anno stabilirà la percentuale di compartecipazione a ciascun servizio del Programma socioassistenziale o in occasione dell'approvazione del bilancio Comunale.

## 12.INTERVENTI

Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte che si collocano all'interno di specifici programmi individuali, elaborati dall'Assistente Sociale per rispondere ai bisogni espressi da famiglia, adulti e minori. La loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio.

Gli interventi di cui al presente Regolamento si articolano in:

### 1. *Interventi economici:*

- erogazioni di contributi economici (continuativi e non) in favore di persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale;
- erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza.
- Inserimento in attività di utilità sociale, che si configura come alternativa al contributo economico;

### 2. *Servizi:*

#### a) *In favore dei minori:*

- Interventi di assistenza socioeducativa;
- Interventi per affidamenti familiari;
- Centro socioeducativo (CSE) (art. 18 D.pgr. 4/2008) o servizi di aggregazione come colonie estive;

#### b) *In favore di anziani:*

- Interventi di turismo sociale e aggregazione sociale;
- Assistenza domiciliare;
- Voucher per assistenza domiciliare;
- Pasti caldi a domicilio;
- Integrazione pagamento retta per strutture residenziali;

- c) *Interventi a favore dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo;*

### **1. Interventi economici:**

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere l'utenza (persone e/o nuclei familiari) nel fronteggiare particolari situazioni di disagio economico e si inseriscono in un quadro globale di interventi con l'obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione sociale. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

Si divide in:

- Sostegno economico ordinario;
- Sostegno economico straordinario;

Gli interventi di sostegno economico a carattere ordinario sono riconducibili a disposizioni regionali o statali che prevedano il riconoscimento di un sostegno economico continuativo, attribuiti sulla base delle graduatorie definite a seguito della pubblicazione di apposito bando e implicano di norma la sottoscrizione di un Progetto Assistenziale Individualizzato.

L'Amministrazione Comunale può prevedere, inoltre, lo stanziamento di risorse comunali per l'erogazione di contributi economici straordinari, finalizzati all'integrazione del reddito e/o al soddisfacimento di esigenze vitali a favore di persone o nuclei familiari, per fronteggiare situazioni straordinarie che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare e richiedono un intervento immediato.

### **2. Servizi**

#### **Servizi in favore dei minori**

L'art. 1 della legge n. 184/1983 afferma che il minore ha diritto ad essere educato prioritariamente nell'ambito della propria famiglia, precisando che *"le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento"*.

Quando la famiglia, nonostante la predisposizione di opportuni interventi di supporto, non è in grado di provvedere adeguatamente alla cura del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali e semiresidenziali.

#### **a) Interventi di assistenza socioeducativa**

Tali interventi sono diretti ad aiutare i minori in difficoltà, e portatori di handicap che frequentano le scuole e/ o attività socializzanti.

Si tratta di un intervento di sostegno educativo rivolto al nucleo familiare nel suo complesso, pur avendo l'obiettivo del benessere e dello spazio evolutivo dei figli minori, intervenendo direttamente nel loro ambiente di vita quotidiana. Il servizio fornisce, attraverso la presenza dell'educatore, un affiancamento educativo al minore/adolescente all'interno della sua famiglia, della scuola o in attività socializzanti. Ha una funzione preventiva rispetto all'istituzionalizzazione e si pone, inoltre, come supporto alle famiglie che, su indicazione del Servizio Sociale e/o del Tribunale dei Minorenni e/o scuola, presentino anche disfunzionalità relative ad alcuni aspetti nella "cura" del minore. Il suo scopo è quindi quello di stimolare le potenzialità dei minori e dei

diversi sistemi che interagiscono fra loro nel percorso evolutivo: famiglia, scuola, gruppo dei pari, con l'obiettivo di rimandare a ciascuno le proprie competenze per la risoluzione dei problemi. La predisposizione dell'intervento (Progetto educativo individualizzato) sarà curato dall'Assistente sociale e dal Pedagogista o Educatore.

È organizzato in ambito PLUS attraverso l'affidamento con regolare gara d'appalto a una cooperativa sociale. Il servizio è prevalentemente gratuito. Per la compartecipazione dell'utenza, si osservano le seguenti fasce di ISEE:

SOGLIA ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
€ 0,00 sino a € 30.000,00	0%
€ 30.001,00 a € 79.999,00%	80%
oltre € 80.000,00	100%

#### ***b) Interventi per affidamenti familiari***

L'affido familiare consiste nell'accoglienza di un minore, per un periodo di tempo limitato, presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, quando la famiglia d'origine del minore non riesce a prendersene temporaneamente cura. In questo modo si garantisce il diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, assicurandogli serenità e le migliori condizioni per lo sviluppo psico-fisico.

L'affido familiare può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto al genitore nella cura quotidiana o routinaria del bambino, qualora se ne presentasse la necessità all'interno di un progetto specifico.

Può rappresentare uno strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, uno strumento di sostegno laddove per motivi relazionali, pratici, sociali la famiglia non possa autonomamente esercitare ogni funzione genitoriale di educazione, protezione, cura. È infine uno strumento riparativo in situazioni di crisi. Il Comune responsabile per il progetto di affido familiare eroga alla famiglia/persona affidataria un contributo a totale favore del bambino affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche

#### ***c) Centro socioeducativo (CSE) (art. 18 dpgr 4/2008) o servizi aggregazione come colonie estive***

Il Servizio (a carattere socioassistenziale o sociosanitario) è rivolto a specifici gruppi di persone (es. minori, anziani, persone con disabilità o con disturbo mentale con esiti stabilizzati) con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.

L'ammissione al servizio viene effettuata tramite istanza di uno dei genitori.

#### **Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio**

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo del servizio in particolare per colonie estive (in piscina o al mare).

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio.

La giunta Comunale annualmente stabilisce le quote di contribuzione utenza per i servizi a domanda individuale. In considerazione della elevata onerosità dell'intervento, la compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

SOGLIA ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTICIPAZIONE
€ 0,00 sino a € 25.000,00	36%
€ 25.001,00 a €. 40.000,00	50%
€ 40.001,00 a €. 60.000,00	80%
€. 60.001,00 a €. 80.000,00	100%

### Servizi a favore degli anziani

L'organizzazione degli interventi destinati alla tutela e promozione della qualità della vita degli anziani dovranno tenere conto di:

- promuovere, con opportune iniziative, un'educazione per invecchiare bene;
- prevenire la perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza attraverso servizi sociali sempre più idonei;
- curare e assistere gli anziani, riconoscendo e valorizzando le situazioni di autonomia residua, allo scopo di ostacolare e rallentare gli inevitabili processi di perdita della stessa.

Gli interventi si configurano in:

#### **a) Interventi di turismo sociale e aggregazione sociale**

Interventi che valutati dal punto di vista della prevenzione e del recupero fisico, psicologico e sociale, offrono opportunità di instaurare rapporti di relazione con il mondo esterno attraverso un importante movimento fisico e mentale.

Tali interventi vengono erogati all'80% di contribuzione da parte del singolo partecipante.

#### **b) Assistenza Domiciliare**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale elaborato e seguito dall'Assistenza Sociale:

- a) promozione dell'autonomia della persona;
- b) cura e igiene della persona e dell'abitazione;
- c) compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
- d) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato in forma diretta utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dal Comune o dipendenti di Cooperative opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti.

Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza.

Le fasce ISEE di contribuzione utenza dell'assistenza domiciliare sono le seguenti:

VALORE ISEE	% di contribuzione utenza
DA 0 A €. 4.000,00	18%
DA €. 4.001,00 a €. 10.000,00	23%
da €. 10.001,00 a €. 20.000,00	30%
da €. 20.001,00 a €. 28.000,00	36%
da €. 28.001,00 a €. 35.000,00	40%
dai 35.001,00 in poi	intera quota - 100%

### c) *Voucher per assistenza domiciliare*

Il servizio di assistenza domiciliare viene garantito anche attraverso l'assegnazione ai richiedenti di un voucher sociale, uno strumento attraverso cui i cittadini possono liberamente scegliere di acquistare prestazioni sociali, erogate da operatori professionali accreditati, destinate al soddisfacimento di bisogni di carattere assistenziale. Sono beneficiari dei voucher sociali gli adulti non autosufficienti e/o le persone in condizioni di fragilità sociale residenti nel comune di Pimentel.

Ad ogni richiedente viene assegnato un importo mensile, calcolato, a seguito di valutazione professionale dell'Assistente Sociale, in relazione alle sue necessità e sulla base delle condizioni economiche, come di seguito riportato.

SOGLIA ISEE	% DI COMPARTICIPAZIONE
0,00 a 2.000,00	5%
da 2.001,00 a 4.000,00	10%
4.001,00 a 8.000,00	20%
8.001,00 a 12.000,00	30%
12.001,00 a 18.000,00	40%
oltre i 18.001,00	100%

Il Voucher sarà ulteriormente decurtato del 5% nei casi in cui il beneficiario sia titolare anche dell'indennità di accompagnamento (con esclusione per coloro i quali ricadano nella prima fascia ISEE). Non verrà erogato a chi già beneficia di un Piano Personalizzato di cui alla L. 162/98 salvo i casi in cui, nel corso dell'attuazione del Piano personalizzato (non modificabile per un intero anno) il richiedente subisca un ulteriore aggravamento della situazione sanitaria (da documentare con idonea certificazione medica) o della situazione familiare e sociale (ad es. decesso del coniuge etc.).

Il servizio sociale comunale è responsabile del procedimento, dall'accoglimento della domanda all'avvio del servizio:

- accoglie la domanda e la documentazione necessaria;
- valuta il caso;
- valuta il fabbisogno;
- determina l'importo del voucher concedibile;
- comunica all'utente l'importo concedibile;
- acquisisce la documentazione di assunzione sulla base del voucher concesso;
- emette il voucher fino ad un valore massimo di **€ 400,00 al mese**;
- verifica l'avvio del servizio;
- verifica le prestazioni e liquida le competenze a presentazione di regolari buste paga mensili, bimestrali o trimestrali.

#### ***d) Pasti caldi a domicilio***

Nell'ambito dei servizi sociali a favore degli anziani o delle persone in disagio socio-economico è istituito il servizio di distribuzione pasti caldi a domicilio. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.

Per l'accesso al servizio e la compartecipazione della spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare

<b>VALORE ISEE</b>	<b>% di contribuzione utenza</b>
DA 0 A € 25.000,00	36 %
da € 25.001,00 a € 40.000,00	50%
da € 40.001,00 a € 60.000,00	80%
dai € 60.001,00 in poi	intera quota - 100%

#### ***e) Integrazione pagamento retta per strutture residenziali.***

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea (RSA) o stabile (Comunità integrata – ex Casa protetta), di persone anziane e persone con disabilità, in situazione di non autosufficienza, che non siano più in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze sociosanitarie non possono essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari e si trovino pertanto nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere agli specifici bisogni.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di inserimento in strutture sociosanitarie residenziali ed in particolare le modalità di richiesta di contribuzione al costo delle rette di ricovero da parte dei beneficiari dell'intervento nonché l'integrazione da parte del Comune di Pimentel al pagamento della retta stessa.

L'individuazione della struttura in cui effettuare l'inserimento avviene su scelta del richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla ASL competente attraverso l'ufficio del Punto Unico di Accesso (PUA), che tiene conto della tipologia della struttura ritenuta più appropriata e della disponibilità del posto della struttura scelta che avviene a cura dell'Ente gestore della ASL.

Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento alle strutture autorizzate dal Comune e/o accreditate dalla ASL.

#### **Destinatari**

Destinatari dell'intervento sono i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della richiesta e in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) condizione di non autosufficienza accertate mediante certificazione medico-sanitaria (riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92 e/o eventuale regolare autorizzazione rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL);
- 2) condizione di disagio economico, che non permetta di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in una struttura sociosanitaria (RSA o Comunità integrata - ex casa protetta), valutata sulla base dell'ISEE ai sensi del DPCM 159/2013.

#### **Richiesta di integrazione alla retta e Istruttoria**

La richiesta di intervento può essere presentata dal beneficiario dell'intervento o, qualora questi fosse impossibilitato, da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio Servizio Sociale Comunale.

La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000 (con allegata copia del documento di identità) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione di riconoscimento L. 104/92 – di invalidità civile;
- Verbale di inserimento in RSA o Comunità integrata rilasciato dall'UVT della ASL;
- Copia del documento di identità del richiedente (familiare di riferimento, ADS, tutore o curatore);
- Copia del documento di identità del beneficiario del servizio;
- Certificazione ISEE sociosanitario residenziale relativa all'anno precedente l'inserimento e in corso di validità (la mancata presentazione della dichiarazione ISEE entro i trenta giorni comporta l'inserimento dell'utente nella fascia massima di contribuzione con retta a totale carico dell'utente);
- Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente o dei parenti tenuti agli alimenti;
- Altra documentazione a corredo dell'istanza (es. copia del decreto di nomina di Amministratore di sostegno, Tutore o Curatore, rilasciato dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario) .

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune presso gli enti previdenziali o altri. Se la richiesta di contributo viene presentata all'Ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo.

Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale comunale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della quota di compartecipazione al pagamento della retta verrà rivalutato.

Il familiare di riferimento dovrà assumersi l'onere del pagamento mensile della retta dovuta direttamente alla RSA o Comunità integrata (ex casa protetta) ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza.

Nel caso in cui il Comune, invece, abbia stipulato una convenzione (come p.es. con l' AIAS) con la struttura protetta, il familiare di riferimento provvederà a versare al Comune la quota dovuta come compartecipazione alle spese per l'inserimento in struttura e a trasmettere la ricevuta di versamento effettuato all'Ufficio di servizio sociale comunale per il tramite dell'Ufficio protocollo. In questa fattispecie il Comune provvederà al pagamento della retta per intero con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza. Il Contributo ad integrazione retta non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e le entrate economiche nette a qualsiasi titolo percepite del ricoverando/ricoverato, detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali. In presenza di depositi intestati al ricoverando/to su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta.

L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 10 del DPGR 12/89 e s.m.i., il quale prevede che "concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità di una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali".

### **Importo della quota di compartecipazione**

L'art.46 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", al comma 2) stabilisce che:

per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente:

- a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il comune e il soggetto erogatore;
- c) gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi;
- d) le tipologie di servizi per i quali è prevista la compartecipazione.

Nelle more di approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, il Servizio Sociale Comunale, per stabilire la quota di contribuzione a carico dell'Ente, utilizza il così detto sistema a progressione parabolica, strumento il quale garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda una specifica e singola quota di compartecipazione.

A parità di valore ISEE corrisponderà la stessa misura di contribuzione e/o di agevolazione per tutti i cittadini. Le percentuali, utilizzate come parametro di calcolo per la quota di contribuzione erogata dall'Ente, verranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione.

Il contributo comunale avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del Servizio Sociale, che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, completa di tutta la documentazione richiesta.

L'erogazione degli interventi sarà comunque sempre condizionata dalla disponibilità di Bilancio Comunale.

## **13. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI**

### **Presentazione istanza di accesso ai servizi.**

L'istanza di accesso ai servizi è ricevuta dall'Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori, indica le linee di intervento, tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.

L'istanza di cui trattasi deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dall'Ente, corredato di tutta la documentazione richiesta.

L'Assistente Sociale provvederà all'acquisizione e alla verifica di tutta la documentazione presentata a dimostrazione delle condizioni socio-economiche, sia degli interessati che dei congiunti.

Ai fini dell'erogazione di un servizio, potrebbe altresì essere indicata a corredo dell'istanza, la documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi sulle spese da sostenere.

### **Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti.**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

### **Iter della domanda.**

Dalla presentazione della domanda alla concessione, ovvero al diniego del sussidio non deve passare un periodo superiore a 30 giorni. Nel caso di dichiarazione palesemente infedele o tale da richiedere lo svolgimento di particolari indagini conoscitive, il suddetto termine potrà essere superato di altri 30 giorni.

Espletata la fase istruttoria, l'ufficio addetto formalizza con determinazione del Responsabile del Servizio le proposte di erogazione degli interventi, garantendo altresì l'esecuzione dei vari adempimenti amministrativi, nei termini della normativa vigente.

### **Controlli e verifiche**

Per ogni tipo di intervento l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sulla documentazione presentata, indagini e controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle informazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

### **Ricorso**

Contro il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, un ricorso alla Giunta Comunale.

### **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso della L. n. 675/1996.

## **14. ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEROGHE**

Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE) ivi previsti.

Possono essere altresì attivati interventi in deroga allo stesso solo in casi eccezionali, rilevati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socioeconomica, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo art. 17, e per i contributi alle persone per il quale si rimanda al successivo art. 30, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula:

Compartecipazione utenza = { [ (ISEE pres-ISEE min.)/(ISEE max-ISEE min.)] \* (Quota max-Quota min) }+ Quota min.

Ai fini della suindicata formula si intende per:

- compartecipazione utenza è la percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolare con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima. Le cifre saranno arrotondate per difetto;
- ISEE presentata: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
- ISEE minima è il valore al di sotto del quale viene individuato l'importo minimo della compartecipazione al costo dei servizi ;
- ISEE massima: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;

L'ISEE minimo è pari ad € 0.

L'ISEE massimo è pari ad € 13.000 e viene annualmente adeguato sulla base dell'indice I-STAT.

2. In sede di determinazione annuale delle tariffe, nel rispetto della normativa, la Giunta stabilisce, con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza, la quota minima (tariffa minima) e massima (tariffa massima) di compartecipazione alla spesa.

3. Qualora l'utente, volontariamente e/o immotivatamente, non presenti la propria dichiarazione ISEE, viene applicata la tariffa massima.

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale,

5. per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.